



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



**A.R.P.A.CAL.**

**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria**

All. 2/d

## **COPERTURA ASSICURATIVA** **RISCHI DIVERSI**

### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intende per:

**Amministrazione** o **Ente**: Contraente della polizza;

**Assicurato**: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

**Contraente**: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione; **Attività dell'Amministrazione**: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

**Società**: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

**Assicurazione**: il contratto di assicurazione;

**Polizza**: il documento che prova e regola la assicurazione;

**Franchigia**: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



**Scoperto**: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

**Sinistro**: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Indennizzo**: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

**Risarcimento**: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

**Liquidazione del danno**: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

**Annualità assicurativa** o **periodo assicurativo**: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

**Valore commerciale**: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1ª immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

**Danno totale**: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;

**Degrado**: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

**Parti accessorie**: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

**Optionals**: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

**Eventi socio politici** e **atti vandalici**: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

**Eventi naturali**: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.





# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



di premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza.

- 2) Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso.
- 3) Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente alla Compagnia.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24:00 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

Se il premio della presente polizza viene calcolato sugli elementi variabili dichiarati, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento, da parte del Contraente, del documento emesso dalla Compagnia e comunque con le modalità sopra previste per il pagamento delle appendici.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società non può fissa gli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettere raccomandata, la risoluzione del contratto.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



## **Art. 4: Rinuncia al diritto di rivalsa**

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi Istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione.

## **Art. 5: Facoltà di recesso**

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90° giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .  
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE**

### **Art. 6: Beni assicurati**

I beni assicurati sono i veicoli a motore sia di proprietà od in uso all'Amministrazione, sia di proprietà dei soggetti qui di seguito indicati o di loro familiari, utilizzati in occasione o a causa dell'esecuzione delle prestazioni di servizio:

- a.1. dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello, in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico della Amministrazione stessa;
- a.2. componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali della Amministrazione, durante le attività connesse alla propria mansione o carica.

### **Art. 7: Oggetto dell'assicurazione**

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali o la perdita, anche parziale, del bene assicurato, verificatisi in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:

- a) collisione con altri veicoli
- b) urto contro qualsiasi ostacolo
- c) ribaltamento



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- d) uscita di strada
- e) eventi socio politici ed atti vandalici
- f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti
- g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all'interno dello stesso), rapina ed estorsione
- h) eventi naturali
- i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi
- j) traino passivo del veicolo.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optional e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Sono inoltre comprese, fino alla concorrenza di € 250,00 per evento, le spese sostenute per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza.

## CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

### Art. 8: Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla normativa vigente
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività diverse da quelle individuate all'art. Beni assicurati,

salvo che le suddette circostanze si verifichino a seguito di sottrazione del veicolo.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
- conseguenti a traino attivo, manovre a spinta od a mano, non dovuti a situazioni di necessità
- derivanti da uso improprio del veicolo da parte degli assicurati
- conseguenti allo stato di incuria o cattiva manutenzione del veicolo



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e' in rapporto con tali eventi
- verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione.

## **Art. 9: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società'**

Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto dovrà fare denuncia alla Amministrazione, che provvederà al suo inoltro alla Società', entro quindici giorni lavorativi dall'evento o da quando il competente Settore della Amministrazione ne e' venuto a conoscenza.

La denuncia inoltrata dalla Amministrazione conterrà una esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data e ora in cui e' accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro.

che riguardi le garanzie di cui alle lett. e) e g) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, sarà altresì fornita copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Società' fornirà alla Amministrazione, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali dell'assicurato e la targa del veicolo
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

## **Art. 10: Determinazione dell'ammontare del danno – Altre assicurazioni**

L'ammontare del danno sarà pari:

- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro,



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza di euro 7.500,00 (settemilacinquecentoeuro,00) per ciascun veicolo interessato dal sinistro. Dall'indennizzo verterà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi di diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia la Amministrazione e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto. Qualora sia prevista una franchigia per sinistro:

- la Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia,
- la Amministrazione corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi di franchigia entro 90 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà ad essa nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale,
- nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verterà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

## **Art. 11: Procedure per la valutazione del danno - Controversie**

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato.

Qualora l'assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verterà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dall'assicurato ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

## **Art. 12: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo**

La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

Poiché la Amministrazione stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Società corrisponderà l'indennizzo dovuto direttamente all'avente di diritto.



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



## **Art. 13: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede**

Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati.

Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

La Amministrazione fomira' quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, il numero complessivo dei chilometri percorsi riferito a tale periodo.

Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società e' tenuta a inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.

La Amministrazione e' esonerata dalla preventiva denuncia delle generalita' degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si fara' riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fomito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

## **Art. 14: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese**

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- Compagnia ... Società' mandataria
- Compagnia ... Società' mandante
- Compagnia ... Società' mandante

Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società' mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società' mandataria per conto comune.

Le Società' convengono che il Contraente/Assicurazione provvederà a corrispondere gli incassi dei premi di polizza alla Società' mandataria la quale tratterà direttamente con ciascuna Società' mandante secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

- Compagnia ... Quota xx%



# Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- Compagnia ... Quota xx%
- Compagnia ... Quota xx%

## **Art. 15: Trattamento dei dati**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **Art. 16: Altre assicurazioni**

La Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dalla preventiva denuncia alla Società' di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l'obbligo di dare avviso in caso di sinistro.

## **CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA**

### **PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA**

Totale chilometri annui percorsi sinistro pari ad € 500.000	Premio unitario imple con franchigia per ciascun € 150,00
---	--